

L'Agenzia delle entrate ha licenziato i modelli 2011 per enti non commerciali e consolidato

Bonus campionari per il non profit Spazio a Tremonti tessile e sospensione di utili accantonati

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Definitivi anche i modelli Unico ENC e CNM destinati, rispettivamente, agli enti non commerciali ed alle società ammesse alla tassazione di gruppo (consolidato), con novità che riguardano essenzialmente il quadro del reddito d'impresa, dopo l'introduzione del «bonus campionario» e dei prezzi di trasferimento, nonché del possibile utilizzo delle perdite in abbattimento dei maggiori imponibili accertati.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo www.agenzia-entrate.gov.it, sono scaricabili da ieri la versione definitiva del modello Unico ENC, destinato all'ampia platea degli enti non commerciali (fondazioni, associazioni, Onlus, ecc.) ed il modello CNM (Consolidato nazionale e mondiale) destinato alle società ed agli enti ammessi alla tassazione di gruppo, da utilizzare per periodo d'imposta 2010, approvati con il provvedimento dirigenziale del 31 gennaio scorso.

Unico ENC. Il modello è utilizzato da un'ampia platea di soggetti che non esercitano in via prevalente attività commerciali e che, nel rispetto delle previsioni statutarie, operano nell'ambito del non profit come le fondazio-

Le principali novità	
ENTI NON COMMERCIALI	<ul style="list-style-type: none">• bonus campionari (Tremonti tessile), commi da 2 a 4, art. 4, dl n. 78/2010• disciplina sui prezzi di trasferimento (transfer pricing), comma 1, art. 26, dl n. 78/2010• sospensione d'imposta sugli utili per i «contratti di rete», art. 42, dl n. 78/2010
CONSOLIDATO	<ul style="list-style-type: none">• notifica degli atti, comma 4, art. 38, d.l. n. 78/2010• utilizzo delle perdite per abbattimento maggiori imponibili da attività di accertamento, comma 3, art. 40-bis, dpr n. 600/1973

ni, le associazioni anche sportive, le Onlus, le società di mutuo soccorso, i comitati e quant'altro che, notoriamente, determinato il proprio reddito con riferimento a ciascuna categoria (fondiario, capitale, impresa e diversi), ai sensi del comma 1, dell'art. 144, dpr n. 917/11986.

Per tale motivo, il modello Unico ENC 2011 è stato aggiornato, soprattutto, nella parte relativa alla determinazione del reddito d'impresa, con particolare riferimento all'agevolazione prevista per la realizzazione dei campionari in ambito comunitario, di cui al comma 2, dell'art. 4, dl n. 78/2010 (cosiddetta «Tremonti tessile») e quella relativa alla sospensione d'imposta per la quota di utili accantonati ad apposita riserva e destinata alla realizzazione, entro l'esercizio succes-

sivo, degli investimenti indicati dal programma comune di rete («reti d'impresa»).

Il quadro di riferimento è naturalmente il rinnovato «RS» nel quale, al rigo RS84 trova la giusta collocazione, in colonna «1», l'ammontare degli investimenti effettuati ed in colonna «2» l'ammontare degli investimenti agevolabili, di cui ai commi da 2 a 4, dell'art. 4, dl n. 78/2010 (Tremonti tessile) ed al rigo «RS85» la quota di utili destinati all'affare ed in colonna «2» la quota di utile agevolata.

Nel medesimo quadro si inserisce anche l'ulteriore novità introdotta dallo stesso dl n. 78/2010, concernente la disciplina dei prezzi di trasferimento (transfer pricing) con l'obbligo di indicare il possesso della documentazione di conformità



dei prezzi applicati, di cui al comma 7, dell'art. 110, dpr n. 917/1986.

Si ritiene opportuno ricordare, ancorché già presenti nel periodo d'imposta precedente, le novità introdotte dall'art. 30, del dl 185/2008 che, pur rubricato «controlli sui circoli privati», interviene sul comparto del non profit, incidendo sull'operatività di taluni enti come le organizzazioni di volontariato, come confermato nella risposta al question time n. 5-04131 di ieri.

CNM. Per quanto concerne il Consolidato nazionale e mondiale si conferma che quello definitivo, destinato alle società ed agli enti ammessi alla tassazione di gruppo, di cui agli articoli 117 e 130, dpr 917/1986, è stato completamente rivisto, con particolare riferimento al frontespizio.

Come è avvenuto per il modello Irap 2011 (*ItaliaOggi*, 1/2/2011) si segnala l'eliminazione dal frontespizio della sezione riservata all'elezione di domicilio per la notifica degli atti, in quanto il comma 4, dell'art. 38, dl 78/2010 ha disposto che il contribuente indichi il luogo dove desidera che gli stessi siano consegnati con una comunicazione specifica, senza utilizzare il modello dichiarativo.

Nel quadro «CS» debutta il

nuovo prospetto che deve essere utilizzato qualora il consolidante abbia presentato la domanda di utilizzo delle perdite in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle attività di accertamento, eseguite nei confronti dei soggetti aderenti, di cui al comma 3, dell'art. 40-bis, dpr n. 600/1973.

Sul tema, nelle colonne da «1» a «5» del rigo «CS7» il contribuente deve indicare le perdite disponibili, come stratificate anno per anno e delle quali è stato chiesto l'utilizzo in diminuzione dei maggiori imponibili, come indicate in colonna «9», del rigo «US9» della citata istanza, con indicazione in colonna «6», di quelle riportabili senza limiti di tempo.

Infine, il medesimo quadro contiene l'indicazione riferita alle perdite derivanti dalla presentazione dell'istanza di rimborso dell'Irap, con la contestuale cancellazione nell'anno d'imposta 2004, stante l'impossibilità di utilizzare le perdite riferite a tale periodo d'imposta.

—©Riproduzione riservata—

